ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO EDERLE VILLABARTOLOMEA

Istituto Comprensivo Statale "C. Ederle"

C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442/1833810 – **Sito**: www.icvillabartolomea.edu.it
e-mail: vric84600r@istruzione.it - **PEC**: vric84600r@pec.istruzione.it

PIANO DI SORVEGLIANZA

A.S. 2024-2025

Scuola Infanzia di Spinimbecco

INDICE

1. Campo di applicazione
2. Generalità
3. Soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni
4. Compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici
5. Compiti e responsabilità dei docenti
6. Vigilanza in ricreazione
7. Percorsi

1. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Statale 'C. Ederle' di Villa Bartolomea e prevede la regolamentazione della sorveglianza degli alunni durante gli orari scolastici e le uscite di emergenza da applicare.

2. Generalità

La vigilanza degli alunni costituisce obbligo di servizio e va esercitata, per quanto previsto dal presente piano, nella scuola, intesa come edificio e sue pertinenze esterne.
Tutte le eventuali azioni intraprese dal personale scolastico in servizio, oltre a quanto citato nella presente procedura, devono essere volte alla tutela dell'incolumità degli alunni; pertanto, in condizioni di emergenza, si dovrà dare precedenza a quanto già individuato nel DVR dell'istituto Comprensivo.
I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone.
I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici, senza preavviso.
Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola. L'ingresso delle autovetture nei cortili della scuola è disciplinato da un apposito regolamento.

3. Soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni

La presente procedura si applica a tutto il personale scolastico in servizio.
1- *Dirigente scolastico*: La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.
2- *Docenti*: Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. I docenti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Il disposto normativo evidenzia, quindi, il dovere di vigilanza in capo ad ogni insegnante nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.
3- *Collaboratori scolastici* (personale ATA): Il personale ausiliario assume compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

4. Compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici

La responsabilità dell'accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici assegnati alla sede o in servizio temporaneo nella sede per attività di sostituzione di collega assente sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti sotto riportati.

a) All'ingresso al mattino

L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola: dall'accesso al portone o al cancello (in presenza di aree scolastiche esterne recintate) fino all'ingresso in aula segnalato dalla prima campana (5' prima dell'inizio delle lezioni). Dopo l'ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. All'inizio di ogni turno di attività, pertanto, ciascun ingresso della scuola è presidiato da un collaboratore scolastico che presta la dovuta accoglienza e vigilanza sugli alunni fino alla chiusura dei cancelli. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni sui rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone di entrata. I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici, senza preavviso.

b) Durante le lezioni

Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, igienizzare i servizi dopo la ricreazione, etc) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria ...).

Si richiamano di seguito alcuni momenti più delicati che richiedono particolare attenzione alla sorveglianza deglialunni:

- *Relativamente cambio dell'ora* i collaboratori scolastici stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare suglialunni.
- *Relativamente alle classi scoperte* collaboreranno con attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; inoltre collaboreranno nella attuazione di ogni utile misura adottata per ragioni di sicurezza.
- *Relativamente alla pausa di ricreazione* la sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata nel corridoio e negli spazi comuni (anche esterni) allo scopo destinati e ovunque se ne rilevi la necessità. E' altresì effettuata nell'area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle

rispettive classi). Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle classi e secondo i piani di vigilanza emanati dalla dirigenza. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.

- Presteranno particolare attenzione ai movimenti nei corridoi e segnaleranno eventuali problematiche disciplinari ai docenti delle classi rispettive e difficoltà organizzative all'Ufficio di presidenza.

c) Al *termine delle lezioni*

La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula e per tutto il percorso interno alla scuola fino all'uscita dagli spazi di pertinenza della scuola.

La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza. Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza suppletiva saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna al personale autorizzato o alle famiglie.

5. Compiti e responsabilità dei docenti

Si riepilogano gli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice civile e richiamati dalla giurisprudenza in materia.

a) Ingresso al mattino

I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (accoglienza degli alunni in aula) fino alla loro uscita da scuola.
Il suono della prima campana perciò segnala l'ingresso degli alunni. Eventuali forme organizzative specifiche, legate a problemi di sicurezza contingenti, sono possibili e sono disciplinate con particolari disposizioni interne o protocolli previsti nel DVR, solo su autorizzazione preventiva del DS.
Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio, anche in modalità telematica.
Nella scuola dell'infanzia, all'entrata, gli alunni sono accompagnati dai genitori sino all'ingresso dell'androne, accedendo da specifico ingresso, e consegnati al docente in servizio. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata, il genitore o suo delegato, deve attendere che il collaboratore scolastico prenda il minore dall'aula e lo riconsegni alla famiglia. I genitori aspettano la riconsegna nell'ingresso o nell'androne della scuola per non disturbare l'attività didattica ancora in corso.

b) Durante le lezioni – uscita alunno dall'aula

Durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall'aula e lasciato incustodito. In casi eccezionali, qualora fosse necessario far uscire un alunno dall'aula, per via del comportamento fortemente scorretto o per altra necessità eccezionale, l'alunno deve essere affidato alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio. L'alunno NON può essere mai lasciato privo di vigilanza.
I docenti, o il collaboratore scolastico in servizio, devono evitare che gli alunni sostino senza autorizzazione nei

corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.
I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente al responsabile di plesso, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli alunni stessi.
In caso di assenza del docente, ove non ne sia possibile la sostituzione, gli studenti, divisi in gruppi, verranno assegnati ad altre classi, al fine di garantire comunque la vigilanza su di essi. Nel registro di classe andranno annotati i nominativi degli alunni che vengono accolti.

c) Inizio lezioni-classi scoperte

In caso di assenza di un docente nella sede, comunicata dalla segreteria, i docenti responsabili di plesso provvederanno alla copertura delle classi secondo i criteri e le modalità stabiliti per la sostituzione con personale interno;

d) Inizio lezioni-classi scoperte-assenza del responsabile di sede

In caso di assenza del responsabile di plesso svolge le funzioni il sostituto, già previsto in organico. Nel caso di assenza concomitante del responsabile di plesso e del suo sostituto designato svolge le funzioni il docente più anziano in servizio.
In caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di tempo breve e per necessità fisiologiche o per ragioni di salute improvvise va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni (telefonate, caffè, fotocopie, preparazione materiali, colloqui o con genitori ecc.) non riconducibili a ragioni di urgenza (in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza).
Le modalità di sostituzione dovranno essere registrate nel registro della sostituzione dei docenti assenti che dovrà essere compilato e sottoscritto dal docente responsabile di sede e dal docente che ha operato la supplenza.

e) Durante le lezioni-cambio dell'ora - del turno

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.
Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente.

f) Durante le lezioni - pausa di ricreazione e refezione scolastica

La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata dai collaboratori scolastici nel corridoio e ove ve ne sia la necessità è effettuata nell'area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi).
L'intervallo è inteso come momento ricreativo e di distensione. Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle classi e nel plesso secondo i piani di vigilanza predisposti. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose. In caso di maltempo gli alunni non escono, ma rimangono nelle aule o nello spazio di fronte alla propria classe.
Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i

collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

g) Durante le lezioni - ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il Capo d'Istituto, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Educazione Fisica. Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96, il Medico non potrà comunicare al Capo d'Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

h) Durante le lezioni - visite guidate o viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e previa specifica delibera del consiglio d'istituto. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

È previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni, salvo situazioni particolari. In presenza di alunni con disabilità, è prevista la figura del docente di sostegno o di un suo sostituto.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente responsabile dell'uscita verifica la presenza degli alunni a lui affidati e, prima di partire, si accerta del motivo delle eventuali assenze.

I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli alunni nel punto di raduno fino al rientro nel luogo concordato. Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve vigilare sul comportamento degli alunni a lui affidati. In particolare, per le uscite che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli alunni loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.
I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza su tutto il gruppo classe ed in particolare sugli alunni con disabilità a loro affidati.
Nel caso di infortunio o malattia dell'alunno durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente responsabile, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dell'alunno.

i) Durante le lezioni- temporanea assenza del collaboratore scolastico.

I docenti sono tenuti a prestare maggiore sorveglianza qualora non vi sia la presenza del collaboratore al piano, prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire la porta, pulire i servizi subito dopo la ricreazione, pulizie straordinarie, etc).
In tali circostanze, in via ordinaria, non sono autorizzate uscite degli alunni, fatte salve le situazioni particolari e in questi casi il docente si posizionerà sull'uscio e sorveglierà anche il corridoio.
La presente misura, inoltre, si rende necessaria in via generale per tutti i plessi, come misura di cautela e attenzione alla prevenzione di situazioni di rischio e pericolo, poiché la riduzione dell'organico dei collaboratori sovente non consente compresenze nelle sedi.
Infine, evitare di far uscire gli alunni per svolgere attività non rientranti nell'attività didattica (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali), i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio della lezione.

j) Durante le lezioni- rilevazione problemi di sicurezza.

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:
- ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate;
- a segnalare sempre le situazioni di pericolo al DS o all'addetto al servizio di prevenzione e protezione.

k) Durante le lezioni- gestione classi vivaci e alunni con problemi comportamentali

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo professionale dovranno assicurare:
- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che gli studenti non rispettino il regolamento di istituto o possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti positivi per lo sviluppo di competenze civiche e sociali, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie.

A tal fine, i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a

casa, e condivideranno in sede di consiglio di classe le problematiche emerse.
I docenti dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate.
Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: ricreazione, entrata e uscita, attività nelle aule speciali e in palestra, uscite didattiche, visite guidate, viaggi ....

l) Durante le lezioni - gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti

La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente il giorno stesso, o al massimo il giorno successivo, da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria.
Nel caso in cui la classe sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento.
All'insegnante spetta il compito di attivare immediatamente le misure di primo soccorso necessarie e adottare, se del caso, la procedura di pronto soccorso. È chiamato, altresì, a contattare e informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno infortunato. E' fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Ufficio l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

m) Durante le lezioni- Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, anche a titolo gratuito, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, questi devono essere preventivamente autorizzati all'ingresso nei locali scolastici e nelle classi dal Dirigente Scolastico. I docenti devono chiedere l'autorizzazione con congruo anticipo.
Gli esperti permangono nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.
Le indicazioni sopra valgono anche per gli esperti esterni con contratti di collaborazione professionale per i progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Per tale personale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

n) Durante le lezioni - Alternativa alla religione cattolica

Agli alunni della scuola secondaria autorizzati all'uscita autonoma e agli alunni della scuola primaria, che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, né all'interno del cortile. Pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto e gli alunni dovranno essere accompagnati fuori dalla scuola dal collaboratore scolastico in turno.
Agli alunni che abbiano optato per lo svolgimento di attività alternative o dello studio individuale/assistito viene garantita la disponibilità di un'aula con la vigilanza/assistenza di un docente.

o) Scioperi e assemblee sindacali

In caso di sciopero e assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con apposita circolare pubblicata sul sito e sul Registro elettronico e sul diario degli alunni.

In caso di sciopero i genitori o loro delegati sono tenuti a verificare la presenza del personale scolastico e, in caso di assenza, devono venire a scuola a riprendere il proprio figlio, salvo per gli alunni della scuola secondaria per i quali è stata autorizzata l'uscita autonoma. Questi potranno uscire autonomamente solo se la comunicazione dello sciopero risulta essere stata letta/visualizzata dal genitore (firma sul diario o RE).

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola i cui genitori non si fossero presentati per verificare la presenza del docente e non avessero provveduto al ritiro del minore.

p) La vigilanza degli alunni in condizione di disabilità

La vigilanza sui minori con disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'OSS, dall'educatore assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

q) Al termine delle lezioni

Anche l'uscita dalle aule e dagli edifici avviene in maniera rapida e ordinata. All'ultima ora delle lezioni è azionata una prima campana per segnalare e permettere ai ragazzi di preparare lo zaino e recuperare i propri indumenti.

L'uscita degli studenti avviene in sequenza a partire dalla classe più vicina al percorso di esodo; gli studenti attendono il proprio turno in aula. Il Docente posizionato in prossimità della porta indica ai propri alunni l'avvio della fase di uscita dall'aula facendo da apri fila ed accompagnandoli fino all'uscita dall' edificio. Un collaboratore scolastico posizionato in prossimità di ciascun cancello/porta d'uscita sorveglia gli spostamenti degli studenti nel percorso.

I docenti sono tenuti a controllare di aver ricevuto, ad inizio d'anno scolastico, le deleghe per il ritiro dei minori e le autorizzazioni per eventuale uscita autonoma. Infatti, i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega al ritiro. Il modulo di delega deve essere accompagnato da copia del documento di identità della personale delegata; possono essere delegate solo persone che abbiano compiuto 18 anni d'età I genitori, in caso di ritardo per il ritiro dell'alunno dovranno avvisare tempestivamente la scuola.

In caso di ritardo non preventivamente comunicato, i docenti contattano i genitori o le persone da loro delegate; nel frattempo l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente o del collaboratore scolastico che, per quel lasso temporale viene sollevato dalle sue mansioni relative alla pulizia. Nel caso l'alunno non venga ripreso entro 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori o loro delegati, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali, ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. Gli insegnanti, in caso di continui ritardi nel ritiro dell'alunno, informano il Dirigente Scolastico che convocherà i genitori per un colloquio esplicativo.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in

alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. È prevista la retribuzione aggiuntiva, qualora la prestazione professionale dovesse essere effettuata oltre l'orario di servizio. Se la famiglia non dovesse provvedere ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.

6. Vigilanza in ricreazione

Si considera orario di ricreazione il momento dopo pranzo dalle ore 12.15 alle ore 13.00
Gli insegnati devono vigilare in ricreazione, seguendo i seguenti turni.

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
BAMBINI 3 e 4 anni	MONTAGNANI	BIANCHINI	MONTAGNANI	BIANCHINI	A TURNO
BAMBINI 5 anni	GIOACHIN BORDONI	FASSON BORDONI/TADDEI	GIOACHIN FRANZONI BORDONI	FASSON BORDONI	A TURNO BORDONI

7. Percorsi

Per le famiglie che hanno richiesto l'orario anticipato, l'entrata è dalle ore 7:40 alle 7:50; gli altri bambini arrivano dalle 8:00, alle 8:20. Quelli che usufruiscono del servizio dello scuolabus arrivano alle ore 8:15.

Per entrambe le sezioni l'entrata avviene dalla porta principale della scuola. I bambini vengono accolti dalle rispettive insegnanti in servizio la prima ora. Dopo aver riposto gli oggetti personali negli attaccapanni si ritrovano in salone per un momento di accoglienza fintantoché arrivano tutti gli altri bambini. È garantita, quindi, la sorveglianza negli spostamenti dei bambini dalle insegnanti e dalla collaboratrice presenti. Sia nel gruppo eterogeneo, che nel momento di attività per età, ogni insegnante ha il compito di sorvegliare il proprio gruppo potendo contare dell'aiuto del collaboratore qualora ci fosse necessità.

- 12.15 - 12.40 per chi rientra in famiglia dopo il pranzo
- 15.45 – 16.00 per tutti quelli che si fermano nel pomeriggio

Terminato il pranzo i bambini di 5 anni si ritrovano nella sezione al piano terra con l'insegnante di riferimento, mentre quelli di 3 e 4 anni salgono al primo piano con l'altra insegnante in servizio che li sorveglierà anche nel momento del riposo.

Dopo la merenda, alle ore 15:30 circa, durante l'uscita i bambini vengono preparati dalle insegnanti e dal collaboratore, accompagnati, poi, all'entrata e fatti sedere in panchina in attesa dello scuolabus e dei genitori. Se i bambini si trovassero in cortile le rispettive docenti alle 15:45 li raggruppano e li accompagnano all'uscita.